

STATUTO di **MULTIFIDI COFISAN** Società Cooperativa

TITOLO I

COSTITUZIONE

ART. 1 – Denominazione - sede

1.1. E' costituito un CONFIDI sotto forma di società cooperativa denominato **MULTIFIDI COFISAN**

1.2. La società ha sede nel Comune di Comiso, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente

1.3. E' in facoltà dell'organo amministrativo trasferire altrove, ma nell'ambito dello stesso Comune, la sede sociale nonchè istituire o sopprimere, nell'ambito dell'intero territorio della Regione Sicilia in cui la società segnatamente opera, sedi secondarie, succursali, filiali e unità locali operative.

ART. 2 – Durata

2.1. MULTIFIDI COFISAN ha durata fino al 31 dicembre 2070, salvo scioglimento anticipato o proroga con atto deliberativo dell'assemblea della società.

ART. 3 – Normativa applicabile e regime mutualistico

3.1. A MULTIFIDI COFISAN si applicano, fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.2. le disposizioni previste dal presente statuto (di seguito lo "Statuto") e dai relativi regolamenti attuativi, le disposizioni in materia di società cooperative di cui al titolo VI del codice civile, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V del codice civile in materia di società per azioni.

3.2. Alla MULTIFIDI COFISAN si applicano tutte le leggi nazionali speciali in materia ed in particolare le disposizioni previste dall'articolo 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modifiche nella legge 24.11.2003 n. 326 (di seguito la "Riforma Confidi"), dall'articolo 155 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il Testo Unico Bancario) e loro successive modifiche ed integrazioni e dalla legge emanata dalla Regione Sicilia del 21 settembre 2005 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

3.3. La MULTIFIDI COFISAN, nell'ambito delle proprie attività, orienta la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 4 – Scopo e Oggetto

4.1. La MULTIFIDI COFISAN non ha fini di lucro, è basata sui principi della mutualità ed è costituita per assistere le piccole e medie imprese ad essa aderenti, nell'accesso al credito ed al reperimento del capitale di rischio attraverso la prestazione di garanzie collettive alle medesime destinate.

4.2. La MULTIFIDI COFISAN svolge esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, l'attività di contro-garanzia e co-garanzia dei fidi e tutti i servizi connessi, strumentali e/o utili a queste, compreso il rilascio di garanzie reali o personali, tipiche e/o atipiche nei limiti consentiti dalla legge. La garanzia viene prestata da MULTIFIDI COFISAN secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della legge regionale 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

4.3. Nello svolgimento della propria attività MULTIFIDI COFISAN potrà, a

titolo esemplificativo:

4.3.1. prestare garanzie mutualistiche collettive per favorire la concessione e l'erogazione di finanziamenti aventi qualsiasi forma tecnica, compresi il leasing, il factoring e la copertura del rischio di cambio, sia a breve sia a medio-lungo termine, concessi alle imprese socie da parte di banche o di altri intermediari finanziari;

4.3.2. prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie, nonché gestire fondi pubblici di agevolazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dalla Riforma Confidi;

4.3.3. aderire a Consorzi per la garanzia collettiva fidi di secondo grado, intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia nei limiti consentiti dalla legge;

4.3.4. partecipare in società, consorzi, distretti produttivi, raggruppamenti temporanei di imprese ed aderire ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative anche di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico, connessi all'oggetto sociale;

4.3.5. negoziare e concludere con banche ed intermediari finanziari convenzioni finalizzate a consentire l'erogazione di finanziamenti assistiti da garanzie di MULTIFIDI COFISAN nel rispetto della L.R. 11/2005 e successive modifiche;

4.3.6. concludere contratti volti a trasferire e/o ad acquisire protezione finanziaria con riguardo ai rischi connessi al rilascio delle garanzie da parte della MULTIFIDI COFISAN;

4.3.7. costituire uno o più fondi rischi destinati alla copertura delle eventuali

perdite sulle operazioni garantite e/o contro-garantite di MULTIFIDI

COFISAN;

4.3.8. costituire e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, società, enti

ed organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attività di MULTIFIDI

COFISAN;

4.3.9. partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da

istituzioni, enti e società europee, italiane ed estere, anche concludendo

appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in

favore di MULTIFIDI COFISAN per la reintegrazione delle perdite subite

in relazione alle operazioni dallo stesso garantite;

4.3.10. favorire ogni altro servizio connesso o complementare alle attività di

cui ai punti 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. o comunque rivolti al miglioramento della

gestione finanziaria delle imprese socie.

4.3.11. La società può assumere partecipazioni in società, consorzi, distretti

produttivi, raggruppamenti temporanei d'impres e aderire ad organismi

associativi, economici che esercitano attività d'impresa volte alla

valorizzazione delle risorse e allo sviluppo socio economico del territorio

dove operano le imprese associate.

4.4. La MULTIFIDI COFISAN potrà compiere tutte le operazioni

finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari

o di garanzia, incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie

reali e personali nonché consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni

necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della

legislazione vigente, in particolare nei limiti previsti dalla Riforma Confidi,

del Testo Unico Bancario e delle leggi emanate dalla Regione Sicilia in tema di confidi con particolare riferimento alla n. 11 del 21 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

4.5 Nel caso in cui la MULTIFIDI COFISAN ha i requisiti per essere iscritta nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 106 del TUB, può svolgere in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 – Soci

5.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non inferiore al limite stabilito dalla legge.

5.2. Possono essere soci, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 11 del 21 settembre 2005 emanata dalla Regione Sicilia, le microimprese, le piccole e medie imprese che operano nel settore sanitario, industriale, artigianale, commerciale, turistico, dei servizi, agricolo, della pesca ed i liberi professionisti.

Le agevolazioni previste dalla legge regionale 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni si applicano alle predette imprese a prescindere dalla natura giuridica rivestita, qualora abbiano sede o unità operativa nel territorio regionale, compresi i liberi professionisti.

5.3. Possono essere ammesse a soci anche le imprese ricadenti in tutte le tipologie anzidette e che siano operanti anche al di fuori del territorio regionale ma, in tal caso, per le prestazioni di garanzie, MULTIFIDI

COFISAN costituirà appositi fondi rischi senza l'intervento delle agevolazioni regionali

5.4. Per divenire soci, le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, devono risultare in attività e non avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento; non essere incorse in insolvenze palesi ed il loro legale rappresentante non deve aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

5.5. Non possono far parte della società imprese socie di altri organismi di garanzia collettiva che ne siano state espulse.

5.6. A MULTIFIDI COFISAN possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati dalla Banca Europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

ART. 6 – Domicilio

6.1. Il domicilio di ciascun socio, per i rapporti con la Società e con gli altri soci, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 7 – Ammissione dei soci

7.1. Chi intende essere ammesso come Socio è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione una formale richiesta scritta contenente almeno i seguenti dati ed elementi:

7.1.1. il cognome e nome (ovvero la denominazione sociale), luogo e data di nascita (ovvero di costituzione), domicilio/sede legale, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA;

7.1.2. la dichiarazione di possedere i requisiti indicati e richiesti dal precedente articolo 5 dello Statuto;

7.1.3. la dichiarazione di avere preso visione delle disposizioni dello Statuto, la formale accettazione dello stesso e l'impegno a rispettarlo ed in particolare ad adempiere agli obblighi posti a carico dei Soci ai sensi dello stesso;

7.1.4. il numero di azioni che si intendono sottoscrivere che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai limiti previsti dall'art. 13.2 del presente statuto;

7.1.5. la dichiarazione di rispettare i regolamenti interni adottati ai sensi del presente Statuto nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

7.2. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione che, in caso di ammissione del richiedente, provvede anche alla relativa annotazione nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, motiva e comunica all'interessato le ragioni che hanno condotto alla delibera di rigetto della sua ammissione. Si applicano le previsioni dell'articolo 2528 del codice civile.

ART. 8 – Obblighi dei soci

8.1. I soci sono obbligati:

8.1.1. a versare una tassa di ammissione nella misura determinata dall'Organo amministrativo;

8.1.2. a sottoscrivere e versare una quota di partecipazione al capitale sociale del valore almeno di €.250,00;

8.1.3. a versare l'eventuale sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio;

8.1.4. a versare ogni anno un contributo per le spese di esercizio il cui importo e le cui modalità di versamento saranno stabilite di volta in volta dall'Organo amministrativo;

8.1.5. a concorrere alla costituzione del Fondo Rischi mediante versamento dell'importo minimo stabilito dal regolamento interno.

Il socio all'atto dell'attivazione della prestazione di garanzia da parte della cooperativa, è tenuto ad integrare il fondo rischi e il deposito cauzionale versando un'ulteriore somma, il cui ammontare sarà stabilito dal consiglio di amministrazione.

8.1.6. a concorrere, all'atto della prestazione della concessione della garanzia da parte di MULTIFIDI COFISAN, alla formazione del monte fideiussione mediante la sottoscrizione di fideiussioni fino ad un massimo del 30 per cento rispetto alle somme versate e comunque nel rispetto del regolamento interno e della normativa vigente.

Tale fideiussione dovrà essere prestata dal socio all'atto della concessione della garanzia da parte della Cooperativa;

8.1.7. I soci devono favorire gli interessi della cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

ART. 9 – Cessazione attività

9.1. Nel caso di decesso del titolare di una ditta individuale il rapporto sociale può continuare con gli eredi solo se subentrano nell'attività;

9.2. Qualora l'aderente sia una Società e la stessa è messa in liquidazione il rapporto sociale cessa.

ART. 10 – Recesso

10.1. Il Socio può recedere nelle ipotesi previste dall'articolo 2437, comma 1, codice civile, dall'articolo 2530, ultimo comma, codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.

10.2. Il recesso non può essere parziale.

10.3. Oltre i casi previsti dall'art. 10.1 i soci possono liberamente recedere dalla società senza dover addurre alcuna motivazione, mediante dichiarazione scritta e comunicata con raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda di recesso, verifica che il socio recedente abbia adempiuto a tutte le obbligazioni con la MULTIFIDI COFISAN, e preso atto della volontà di recesso del socio delibera favorevolmente sullo stesso.

Il recesso previsto dal presente articolo non può essere esercitato nel caso in cui sussistono obbligazioni in capo al socio recedente nei confronti di MULTIFIDI COFISAN e nel caso in cui si accerti che a seguito del recesso, la consistenza complessiva del patrimonio sociale si riduce di oltre il 20% rispetto all'esercizio precedente. Il mancato accoglimento della domanda di recesso va comunicato al socio mediante raccomandata con ricevuta di

ritorno entro 60 (sessanta) giorni, avverso la decisione di mancato accoglimento del recesso, il Socio può presentare opposizione innanzi al Tribunale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa da parte del socio.

10.4. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2530 del codice civile, la domanda di recesso può essere presentata trascorso almeno un anno dalla data di acquisizione della qualifica di socio ed a condizione che il recedente si obblighi all'estinzione anticipata di eventuali garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie già rilasciate dalla Cooperativa in suo favore.

10.5. Il recesso ha effetto dalla delibera del Consiglio di amministrazione che ne ha accertato la presenza dei requisiti.

10.6. Per i rapporti mutualistici tra socio e Società cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

10.7. Qualora il Socio abbia assunto nei confronti della Cooperativa impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti. In ogni caso il recesso del socio diventa operante solo al momento della completa estinzione di ogni sua esposizione debitoria garantita dalla Società, fatta salva, comunque, la facoltà dell'Organo amministrativo di deliberare la sua esclusione a norma del successivo art. 11.

ART. 11 – Esclusione e decadenza

11.1. Oltre i casi previsti dalla legge e fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 12, è escluso di diritto il Socio che:

11.1.1. sia inadempiente agli obblighi previsti in capo ai Soci dallo Statuto, dai relativi regolamenti - ove adottati - e dalle deliberazioni sociali;

11.1.2. sia inadempiente agli obblighi assunti nei confronti di MULTIFIDI COFISAN sulla base degli accordi con questa conclusi;

11.1.3. sia messo in liquidazione, dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

11.1.4. si trovi in una delle ipotesi di cui all'articolo 2286 del codice civile;

11.1.5. abbia arrecato in qualsiasi modo un danno morale o materiale a MULTIFIDI COFISAN.

11.2. Si intende decaduto il Socio che abbia perduto i requisiti richiesti dall'articolo 5 dello Statuto, per l'ammissione a MULTIFIDI COFISAN, ferma restando la facoltà del socio decaduto di divenire Ente Sostenitore ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.

11.3. L'esclusione/decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha effetto dall'iscrizione nel libro soci, ed è comunicata al Socio, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o tramite mail.

11.4. Nell'ipotesi in cui alla data di efficacia dell'esclusione/decadenza sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie rilasciate da MULTIFIDI COFISAN in favore dell'escluso/decaduto, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di MULTIFIDI COFISAN ai sensi dello Statuto, sino a che la garanzia, la contro-garanzia o la co-garanzia rilasciata da MULTIFIDI COFISAN non venga estinta anche in via anticipata. Resta

in ogni caso inteso che, qualora il Socio abbia assunto nei confronti di MULTIFIDI COFISAN impegni tali da permanere anche posteriormente all'esclusione dello stesso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

ART. 12 – Liquidazione delle azioni del socio

12.1. Nei casi previsti ai precedenti articoli 9, 10 e 11 ovvero nel caso di morte del Socio – ove gli eredi chiedano la liquidazione della partecipazione del Socio deceduto ovvero non ne continuino l'impresa - quest'ultimo, ovvero gli eredi, avranno diritto al rimborso delle azioni al valore nominale che le stesse avevano in sede di sottoscrizione, ridotto di eventuali perdite subite da MULTIFIDI COFISAN, ferme restando le previsioni dell'art. 36 del presente statuto.

12.2. Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito dal Consiglio di Amministrazione entro 180 (centottanta) giorni dal momento in cui il recesso o l'esclusione/decadenza hanno effetto ovvero dal momento della richiesta scritta da parte degli eredi sulla base del bilancio d'esercizio regolarmente approvato alla data della richiesta o dell'evento.

12.3. Il rimborso delle azioni può avvenire mediante acquisto di queste da parte di MULTIFIDI COFISAN, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2529 del codice civile, o da parte di un terzo individuato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni del presente Statuto.

12.4. Nelle ipotesi in cui alla data di efficacia del recesso, della esclusione o della decadenza del socio sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie rilasciate dalla società in favore del socio receduto/escluso/decaduto, fermo quanto previsto ai precedenti punti 10.4. e

11.4., la società avrà diritto di ritenzione sulle somme dovute al socio receduto/escluso/decaduto in relazione alla liquidazione delle azioni sottoscritte sino al momento in cui le garanzie e/o le contro-garanzie e/o le co-garanzie rilasciate dalla società in favore del Socio receduto/escluso/decaduto siano estinte. Resta salva la facoltà di MULTIFIDI COFISAN di provvedere al rimborso previsto dal presente articolo anche tramite compensazione delle partite credito/debito verso il socio receduto/escluso/decaduto.

12.5. Fermo quanto previsto ai precedenti punti 12.3. e 12.4. il rimborso può avvenire mediante riduzione del capitale di MULTIFIDI COFISAN nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge e fermo restando quanto previsto dalla “Riforma Confidi” e dalla legge in ordine al capitale ed al patrimonio minimo dei Confidi.

12.6. Il consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, rimandare ma non oltre il termine di 2 anni, il rimborso delle quote, senza riconoscimento di interesse, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% (venti per cento), rispetto all’esercizio precedente della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE – FIDEIUSSIONI – FONDO RISCHI

ART. 13 Capitale Sociale e Patrimonio sociale

13.1. Il capitale sociale è di ammontare variabile, ripartito in azioni del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna, e non può essere inferiore a Euro 120.000,00 (centoventimilamila/00) ovvero al diverso limite fissato dalla legge. Le azioni non sono rappresentate da titoli

azionari e la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel relativo libro dei soci.

13.2. La quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale, né inferiore ad Euro **250,00** (duecentocinquanta/00).

Anche al fine di consentire un'adeguata capitalizzazione di MULTIFIDI COFISAN, la quota di partecipazione al capitale sociale potrà essere parametrata alla misura della garanzia, contro-garanzia, co-garanzia e/o degli altri servizi richiesti da parte del socio, secondo le modalità stabilite – sulla base di criteri generali applicabili per categorie omogenee a tutti i soci – dal Consiglio di Amministrazione.

13.3. Il capitale sociale potrà essere costituito ed aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o crediti nel rispetto delle disposizioni di legge.

13.4. L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile non importa modifica dello statuto. La MULTIFIDI COFISAN, tuttavia, potrà deliberare aumenti di capitale con modifica dello statuto nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

13.5. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle previsioni dell'articolo 2524, ultimo comma, del codice civile.

13.6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si dovesse ridurre al di sotto dell'ammontare minimo stabilito di cui al precedente punto 13.1., gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo

aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, ovvero lo scioglimento di MULTIFIDI COFISAN.

13.7. La MULTIFIDI COFISAN potrà emettere, nel rispetto delle previsioni regolamentari e di legge di volta in volta vigenti, obbligazioni e strumenti finanziari, secondo le previsioni, in quanto compatibili, dettate per le società per azioni.

13.8. Il patrimonio di MULTIFIDI COFISAN è formato dal capitale sociale, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni, dalle riserve comunque costituite ai sensi di legge e del presente Statuto nonché dai contributi ricevuti a qualunque titolo da enti o soggetti pubblici e/o privati nonché dai fondi rischi indisponibili.

13.9. Il patrimonio netto di MULTIFIDI COFISAN, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ovvero al diverso limite previsto dalla legge. Almeno 1/5 (un quinto) dell'ammontare minimo del patrimonio netto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.

13.10. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre 1/3 (un terzo) al di sotto del minimo stabilito dal precedente punto 13.9., il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di 1/3 (un terzo) di tale minimo, l'Assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale e/o disporre a carico dei soci il pagamento di contributi straordinari a fondi rischi indisponibili, in

misura tale da ridurre la perdita a meno di 1/3 (un terzo), ovvero deliberare lo scioglimento di MULTIFIDI COFISAN.

13.11. L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico. In ogni caso l'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appare vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato, configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

ART. 14 Fondo rischi

14.1 Per salvaguardare, per quanto possibile, le fideiussioni prestate dai soci, saranno costituiti, presso ogni Istituto o azienda di credito convenzionati, appositi "Fondi Rischi" con funzione di garanzia dei crediti concessi ed erogati dai medesimi per il suo tramite.

14.2. I Fondi Rischi saranno alimentati:

a) da un versamento minimo previsto dal regolamento interno da parte di ogni socio che partecipa alla sua formazione;

b) da eventuali contributi della Regione Siciliana e/o da altri Enti pubblici e privati;

c) dalla quota residuale degli utili netti annuali;

d) da eventuali commissioni che ogni socio verserà in rapporto all'ammontare degli affidamenti al medesimo concessi nella misura e destinazione stabilite dall'Organo amministrativo;

e) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e/o privati.

Il fondo rischi patrimoniale di cui al presente articolo è esposto nel progetto di bilancio in uno o più capitoli, che possano meglio identificare la provenienza e la destinazione delle somme indicate.

14.3. Ad ogni "Fondo Rischi" si attingerà prima di escutere il corrispondente "Monte Fideiussioni" per coprire le perdite denunciate dagli istituti o dalle aziende di credito convenzionato secondo la modalità previste nelle relative convenzioni.

14.4. Ogni "Fondo Rischi", come sopra costituito, potrà essere dato in deposito fruttifero all'istituto o azienda di credito convenzionati e il deposito sarà intestato a MULTIFIDI COFISAN conto "Fondo Rischi".

14.5. Le somme di ciascun "Fondo Rischi" potranno essere, alternativamente investite in titoli di stato e/o partecipazioni azionarie e/o obbligazionarie della stessa banca presso cui il fondo è acceso e/o altri titoli aventi un equivalente standing di rischio e/o costituite in deposito anche fiduciario intestato a MULTIFIDI COFISAN, conto "Fondo Rischi" con vincolo parziale o totale a favore dell'istituto o azienda di credito convenzionato.

14.6. Salvo quanto previsto al punto successivo, gli interessi attivi maturati a fronte delle risorse versate dai soci ad incremento del relativo “fondo rischi” sono destinati ad incremento del medesimo: Il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzarli, nella misura consentita dalle singole Convenzioni sottoscritte, per far fronte alle spese gestionali di MULTIFIDI COFISAN.

14.7. E' obbligatorio fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

ART. 15 Fideiussioni

15.1. Le modalità di rilascio delle fideiussioni da parte del socio sono fissate in accordo con gli istituti o aziende di credito convenzionati, purché nei limiti del presente statuto e delle leggi vigenti.

15.2. Qualora l'istituto o l'azienda di credito, dopo aver fatto ricorso al Fondo rischi di cui all'art. 14 per fronteggiare le quote di competenza della Società per eventuali inadempienze, per incapacità del Fondo rischi settoriale stesso debba avvalersi delle correlate fideiussioni concesse dai soci, dovrà preliminarmente rivolgersi alla Società che ripartirà in proporzione fra i soci correlati ed entro i limiti delle responsabilità fideiussorie di ciascuno, l'onere per la perdita del socio insolvente.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 16 – Organi

Sono organi di MULTIFIDI COFISAN;

16.1 L'Assemblea dei soci;

16.2 Il Consiglio di Amministrazione;

16.3 Il Collegio Sindacale;

16.4 Il Revisore contabile.

ART. 17 – Deliberazioni dei Soci

17.1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

17.2. Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano sulle materie ad esse riservate dalla legge ai sensi degli artt. 2364 e 2365 c.c. e dal presente Statuto.

17.3. L'Assemblea ordinaria potrà approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto delle norme di legge, un regolamento per la disciplina dell'ordinato e funzionale svolgimento delle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, garantendo il diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. Il regolamento potrà precisare, tra gli altri argomenti, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci nonché i poteri del Presidente anche per comporre od impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea, nonché la possibilità di assistere alla riunione da parte di qualificati soggetti istituzionali o di esperti con particolare competenza in materia finanziaria e/o in altre discipline.

ART. 18 – Convocazione dell'assemblea

18.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione e nel comune dove ha sede MULTIFIDI COFISAN o altrove, purché in Italia, mediante avviso di convocazione - che dovrà riportare gli elementi prescritti dall'articolo 2366 del codice civile - pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale

Regione Sicilia” o su un quotidiano di diffusione regionale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l’Assemblea anche mediante avviso da spedire a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del Socio almeno otto giorni prima dell’Assemblea. L’Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 19 - Intervento in assemblea e rappresentanza

19.1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l’assemblea di prima convocazione. Per partecipare all’assemblea il socio deve richiedere alla società almeno due giorni non festivi prima della data dell’assemblea il biglietto di ammissione nominativo. La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette il biglietto di ammissione nominativo valevole per l’esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio ha diritto a un voto qualunque sia il valore ed il numero delle azioni possedute. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

19.2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento delle azioni e con gli altri obblighi previsti dal presente Statuto alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente.

19.3. Ogni Socio avente diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2539 del codice civile e, in quanto compatibili, dell’articolo 2372 codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Sono fatti salvi i casi di rappresentanza legale.

19.4. Potranno partecipare all'Assemblea, previo invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione e senza diritto di voto, qualificati soggetti istituzionali o esperti con particolare competenza in materia finanziaria e/o in altre discipline invitati di volta in volta da MULTIFIDI COFISAN in ragione degli argomenti all'ordine del giorno.

19.5. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti con MULTIFIDI COFISAN, è quello risultante dal libro soci.

ART. 20 – Assemblea Ordinaria

20.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate ai sensi di legge e di statuto ed in particolare:

20.1.1. approva il bilancio d'esercizio e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, provvede circa la destinazione degli eventuali utili o avanzi di gestione;

20.1.2. fissa il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, provvede alla nomina e revoca dei suoi componenti e ne determina i compensi;

20.1.3. nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

20.1.4. nomina i componenti del Collegio Sindacale ed il suo Presidente e ne determina i compensi;

20.1.5. provvede alla designazione del soggetto incaricato del controllo contabile sulla Società, in conformità con quanto previsto all'articolo 29 dello Statuto;

20.1.6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

20.1.7. approva l'eventuale regolamento di cui al precedente punto 17.3;

20.1.8. determina l'eventuale sovrapprezzo per l'ammissione dei nuovi soci.

20.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se MULTIFIDI COFISAN è tenuto alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

ART. 21 - Assemblea Straordinaria

21.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e/o dal presente Statuto.

ART. 22 - Presidenza Dell'Assemblea

22.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questo, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questo, da altro soggetto designato dall'Assemblea.

22.2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea e, nelle Assemblee straordinarie, da un notaio.

22.3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e

proclama i risultati delle votazioni. Per lo svolgimento delle attività previste al presente punto il Presidente potrà avvalersi, ove dallo stesso ritenuto opportuno e/o necessario, di soggetti chiamati a coadiuvarlo.

22.4. Il presidente, qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, può prorogare l'assemblea, non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella successiva seduta l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

ART. 23 - Maggioranze Assembleari

23.1. L'Assemblea ordinaria di MULTIFIDI COFISAN è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentato almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto.

23.2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci presenti o rappresentati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti o rappresentati, eccettuata la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

ART. 24 - Verbali Delle Deliberazioni Assembleari

24.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o, quando prescritto dalla legge o ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, da verbale redatto con intervento del notaio.

24.2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti. Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

ART. 25 - Impugnazione Delle Deliberazioni Assembleari

25.1. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

25.2. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

ART. 26 – Consiglio di Amministrazione

26.1. L'Amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Nel caso in cui **MULTIFIDI COFISAN** richieda l'iscrizione all'elenco speciale previsto all'art. 106 del Testo unico Bancario, i membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i necessari requisiti di onorabilità, professionalità, ecc. previsti dalla legge.

26.2. Il presidente dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

26.3. Il Consiglio, se a ciò non ha provveduto direttamente l'assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente.

26.4. Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

26.5. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci o le persone indicate dalle persone giuridiche socie.

26.6. In aggiunta di cui al punto 26.5 possono far parte del Consiglio di Amministrazione i rappresentanti degli Enti Sostenitori in un numero massimo di 2.

26.7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e comunque ogni volta che il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri oppure il Collegio Sindacale.

26.8. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi, ovvero, in caso di urgenza, 2 (due) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito/inviato/consegnato con qualsiasi mezzo (anche a mano) e/o sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica, "sms" (small message system), "mms" e similari) che permettano una conservazione cartacea dell'invio presso la sede sociale e/o, in mancanza, riscontrabile presso il gestore del sistema di comunicazione.

26.9. In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare qualora siano presenti tutti gli amministratori

in carica, nonché tutti i componenti il Collegio Sindacale e nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione degli argomenti.

26.10. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore, se nominato, o da persona designata di volta in volta dal Presidente.

26.11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti.

26.12. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

26.13. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

26.14. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

26.15. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

26.16. Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro quindici (15) giorni, sottoporre all'assemblea la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

26.17. Gli Amministratori sono revocabili per giusta causa e per i casi previsti dall'art.2383, tali revoche escludono qualsiasi risarcimento di danni.

26.18. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da almeno 20 soci aventi diritto a intervenire e votare in assemblea ai sensi del presente Statuto, nelle quali devono essere elencati un

numero di candidati pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da nominarsi.

26.18.1. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista ed ogni candidato può accettare la candidatura per una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.18.2. Le liste corredate dalla generalità e dalle sottoscrizioni dei soci che le presentano, devono essere depositate almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea di prima convocazione. In allegato a ciascuna lista entro il termine indicato all'art. **26.18** devono essere depositati:

- I curriculum vitae dei singoli candidati da cui risulti il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal presente Statuto per la carica;

- Le dichiarazioni tramite le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti prescritti per la carica ai sensi di legge e del presente Statuto.

26.18.3. La lista contenente le candidature sprovvista di una o più dei requisiti previsti ai precedenti commi sarà considerata come non presentata.

26.18.4. Ciascun socio può esprimere il proprio voto a favore di una sola delle liste presentate. Risulteranno eletti i candidati della lista che ha ottenuto maggiori preferenze in sede di votazione.

Art. 27 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

27.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, che non sono riservati

per Legge o per Statuto all'Assemblea dei Soci.

27.2. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, ovvero a dei Comitati tecnico-esecutivi.

27.3 Spetta fra l'altro a titolo indicativo e non tassativo al Consiglio di Amministrazione:

27.3.1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

27.3.2. redigere il bilancio con tutti gli allegati e proporre l'importo dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni;

27.3.3. redigere i regolamenti interni da sottoporre all'assemblea;

27.3.4. conferire procure sia generali che speciali;

27.3.5. stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività del Confidi;

27.3.6. assumere e licenziare collaboratori dipendenti della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;

27.3.7. promuovere la costituzione di comitati tecnici, stabilirne le attribuzioni e i compensi nonché nominarne i componenti;

27.3.8. deliberare circa l'ammissione, l'esclusione, la decadenza ed il recesso dei soci;

27.3.9. fissare l'ammontare dei contributi dovuti per la garanzia prestata, dei contributi annuali, degli altri contributi specifici e dei rimborsi e corrispettivi, nonché stabilire le relative modalità di versamento;

27.3.10. deliberare l'acquisto e l'alienazione di valori mobiliari ed immobiliari;

27.3.11. richiedere ed ottenere fidi bancari, mutui, sovvenzioni da parte di tutti gli enti pubblici e privati, Istituti o Aziende di credito ed Enti finanziatori;

27.3.12. nominare dirigenti, procuratori e rappresentanti, determinandone i poteri e gli eventuali compensi attribuendo loro funzioni generali o specifiche;

27.3.13. nominare eventualmente anche fra i non soci, i membri del comitato tecnico di cui all'art. 30;

27.3.14. provvedere alla costituzione di fondi rischi patrimoniali di cui all'art. 14;

27.3.15. curare i rapporti con gli istituti o aziende di credito e l'applicazione delle convenzioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà infatti concordare con uno o più istituti e/o Aziende di credito la concessione ai propri consorziati di fidi in regime di favore e stipulare le relative intese;

27.3.16. deliberare sulla destinazione delle somme versate a titolo di contributo degli Enti sostenitori;

27.3.17. istituire fondi speciali antiusura ai sensi dell'art. 15 comma legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni;

27.3.18. deliberare sulla partecipazione a Consorzi Regionali o Nazionali eventualmente costituiti con il fine di coordinare o potenziare l'attività della società;

27.3.19. Delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, le proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato e/o ad un Comitato Esecutivo,

determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe;

27.3.20. Il Comitato Esecutivo, se nominato, sarà composto da un numero variabile da 3 a 5 Consiglieri di Amministrazione e ne fanno parte, di diritto il Presidente del C.d.A. e l'Amministratore Delegato.

27.3.21. Al Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, i principi di funzionamento previsti dal presente statuto per il C.d.A.; per la sua costituzione e per le sue deliberazioni si applicano l'art. 27 del presente statuto.

27.3.22. Il C.d.A. può sempre impartire direttive agli organi delegati, avocare a se operazioni rientranti nelle competenze delegate e revocare le deleghe.

27.3.23. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni del Confidi e riferiscono al C.d.A. ed al Collegio Sindacale ogni 120 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dal confidi e dalle sue controllate.

27.3.24. Il Consiglio di Amministrazione potrà concordare con uno o più Istituti di credito e/o altri soggetti operanti nel settore finanziario purché regolarmente autorizzati, convenzioni volte alle concessioni ai propri soci di fidi in regime di favore e stipulare le relative intese.

27.4. Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in

termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art.28 (Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

28.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha la firma sociale e può conferire procure speciali.

28.2. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

28.3. Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio e del Comitato Tecnico, vigila sulla tenuta e conservazione dei libri sociali e degli altri documenti della Cooperativa ed impartisce infine direttive per il suo miglior funzionamento.

Il Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 29 (Compensi)

29.1. I membri del Consiglio di Amministrazione, anche nell'ambito del Comitato Tecnico, possono percepire un gettone di presenza che verrà determinato dall'Assemblea dei Soci. In luogo del gettone, al Presidente potrà essere attribuito un compenso per l'attività svolta a favore della Cooperativa, stabilito dalla assemblea ordinaria dei Soci.

29.2. Compete al Consiglio di Amministrazione autorizzare il rimborso delle spese vive sostenute dai consiglieri o da altri per l'espletamento delle loro funzioni.

ART. 30 – Collegio sindacale e controllo contabile

30.1. Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri effettivi, anche non soci, nominati, salvo quanto previsto al successivo comma 3, dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e nomina anche il Presidente. L'assemblea ordinaria dei soci è chiamata a nominare anche due sindaci supplenti.

30.2. Tutti i sindaci debbono essere iscritti nel Registro dei revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

30.3. Il Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito della Regione Sicilia, può nominare ove previsto dalla Legge Regionale, un sindaco effettivo che rimane in carica fino alla revoca da parte del medesimo Ente o fino a sue volontarie dimissioni e comunque non oltre la scadenza del mandato del Collegio Sindacale di cui fa parte.

30.4. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale successivo a quello della nomina.

30.5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

30.6. Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

30.7. Nel caso in cui il controllo contabile è conferito dall'Assemblea ordinaria dei soci a un revisore o a una società di revisione, almeno un

membro effettivo ed uno supplente del Collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia mentre i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

30.8. Il compenso dei sindaci, del revisore o della società di revisione è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ART. 31 – Comitato Tecnico

31.1. Il Comitato tecnico se istituito sovrintende a tutte le attività connesse alle concessioni dei fidi ai soci. Esso è composto da tre a cinque membri.

31.2. I membri del Comitato tecnico sono:

31.2.1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di **MULTIFIDI COFISAN**;

31.2.2. da 2 a 4 membri scelti dal Consiglio di Amministrazione di **MULTIFIDI COFISAN** anche fra persone estranee alla società.

31.3. Potrà partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico, un rappresentante dell'Istituto di credito convenzionato quando il Comitato Tecnico dovrà deliberare su questioni particolarmente interessanti.

In tal caso, come previsto dalle convenzioni, saranno gli Istituti o Aziende di credito a designare i propri rappresentanti che andranno ad integrare i membri del Comitato Tecnico.

31.4. Viene stabilito inoltre:

31.4.1. i membri del Comitato tecnico di nomina consigliere durano in carica tre anni salvo revoca e sono rieleggibili;

31.4.2. i membri del comitato di nomina consiliare che, senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni, decadono automaticamente dall'incarico;

31.4.3. in caso di cessazione della carica prima della scadenza di uno o più membri, questi verranno sostituiti, entro tre mesi con le stesse modalità con cui sono stati nominati;

31.4.4. se viene meno la maggioranza dei consiglieri di carica elettiva, l'intero comitato tecnico decade se entro tre mesi costoro non verranno sostituiti;

31.4.5. il Presidente del Comitato Tecnico è scelto tra i membri di nomina consiliare.

31.4.6. Il Comitato Tecnico è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti;

31.4.7. in caso di parità il voto del Presidente varrà il doppio.

31.5. Se l'entità degli importi e/o del rischio e/o l'importanza degli affidamenti lo consigliano, al fine di rendere più spedito l'iter istruttorio e di erogazione degli affidamenti stessi, quando previsto nell'apposita convenzione con la Banca, è possibile fare a meno della partecipazione al comitato tecnico del rappresentante designato dall'istituto di credito convenzionato; in tal caso il Presidente rimette a questo ultimo le determinazioni del comitato tecnico, per il conseguente completamento dell'iter bancario.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 32 – Bilancio – Risultato d’esercizio

32.1. L’esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2021.

32.2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere regolare bilancio che dovrà essere presentato per l’approvazione all’assemblea ordinaria dei soci nei termini stabiliti dalla legge per le società di capitali.

32.3. Il bilancio dovrà essere pubblicato secondo le norme, le modalità ed i termini previsti dalla legge per le Società di capitale.

32.4. Viene stabilito inoltre che:

32.4.1. in considerazione degli scopi di MULTIFIDI COFISAN che escludono ogni scopo di lucro, i soci possono essere chiamati al ripianamento di eventuali perdite nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite dall’assemblea dei soci in modo che l’esercizio sociale si chiuda possibilmente sempre senza perdita;

32.4.2. L’eventuale risultato economico positivo sarà ripartito come segue:

- nella misura non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
- la parte residua può essere destinata a riserva indivisibile di cui all’art. 12 legge 904/77;
- è facoltà del Consiglio di Amministrazione di destinare l’eventuale eccedenza alla:
 - a) integrazione del fondo rischi patrimoniale;
 - b) acquisto di quote proprie previa o meno la formazione di una riserva statutaria o facoltativa.

- Nessun dividendo potrà essere assegnato ai soci;

32.5. copia del bilancio dell'esercizio, completo delle relazioni e attestazioni di legge, deve essere trasmesso all'amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso.

TITOLO IX

Art. 33 – Enti Sostenitori

33.1. Gli Enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte di MULTIFIDI COFISAN ai sensi dei precedenti commi, possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi tuttavia non divengono soci né possono fruire delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi di MULTIFIDI COFISAN nei limiti e termini previsti dal presente statuto.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. - 34 Scioglimento e liquidazione

34.1. MULTIFIDI COFISAN si scioglie per le cause previste dal codice civile e dalle leggi speciali applicabili. In tale ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e determinandone i compensi.

34.2. Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile a cui MULTIFIDI COFISAN aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 23 del D.L.

30/09/2003 n. 269. Quanto residua dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi sarà devoluto al fondo di garanzia regionale.

ART. 35 Regolamenti

35.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra MULTIFIDI COFISAN ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Il funzionamento dell'assemblea ordinaria, potrà essere disciplinato oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito per tutte quelle successive. Nello stesso regolamento sono disciplinate le modalità di candidatura di soci alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'assemblea.

ART. 36 – Requisiti Mutualistici

36.1. Agli effetti della valutazione della sussistenza dei requisiti dall'art. 26 lettere a), b), c), del D.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni e/o integrazioni e contenuti nelle presenti clausole contrattuali, viene fatto specifico rinvio agli artt. 32 e 34 del presente Statuto la cui disciplina ha inteso stabilire che:

- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci;
- le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci;

in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto secondo quanto stabilito dalla normativa speciale sui confidi.

Art. 37 (Assunzione di responsabilità)

37.1. Con riferimento all'art.11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la cooperativa assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti legali o negoziali della cooperativa o i dipendenti della stessa commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

37.2. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante o il dipendente abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della cooperativa, e nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.

Art. 38 (Foro competente)

38.1. In tutte le controversie con i soci per Tribunale competente per territorio si intende quello in cui la Cooperativa ha la sua sede legale all'epoca di insorgenza della controversia.

Art.39 (Approvazione Regionale)

39.1. Il presente statuto e le sue eventuali modifiche sono soggette all'approvazione dell'Ass. Reg. competente della Regione Sicilia.